

contrattazione del mutuo ai fini della concessione del contributo;

2° - è stata consentita la cessione del contributo.

I finanziamenti delle costruzioni in esame potrebbero essere garantiti con ipoteca di primo grado sulle aree e sugli edifici da costruire (cui deve aggiungersi la cessione "pro solvendo" del contributo statale) oppure con rilascio di delegazioni sui proventi rincolabili per legge da parte dei Comuni costruttori, in proprio, o nell'interesse di istituti case popolari che si propongono la costruzione di alloggi nel Comune che rilascia le delegazioni.

L'importo dei mutui dovrebbe essere ragguagliato al 100% del costo preventivato delle costruzioni (ivi compreso il prezzo delle aree), come consentito per le operazioni del tipo in esame, tenuto conto che - oltre alle garanzie susposte - i mutui sarebbero assistiti dalla cessione, da parte degli enti mutuatari, del contributo statale a favore dell'I.N.A. come ulteriore garanzia dei mutui medesimi.